

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 20/2002

definita dal Consiglio il 4 dicembre 2001

**in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**

(2002/C 110 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

(1) Gli obiettivi della politica ambientale della Comunità sono in particolare la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana e l'uso accorto e razionale delle risorse naturali. Questa politica deve essere basata sul principio di precauzione, sul principio dell'azione preventiva e su quello della correzione, in via prioritaria, alla fonte e sul principio «chi inquina paga».

(2) Secondo il programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile («Quinto programma di azione a favore dell'ambiente») ⁽⁵⁾, il conseguimento dello sviluppo sostenibile comporta cambiamenti significativi nell'attuale andamento di sviluppo, produzione, consumo e comportamento. Inoltre, il programma auspica, fra l'altro, di ridurre lo spreco di risorse

naturali e di prevenire l'inquinamento. Esso menziona i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (in prosieguo: «RAEE») come uno dei settori da regolare in relazione ai principi di prevenzione, recupero e smaltimento sicuro dei rifiuti.

(3) Secondo la comunicazione della Commissione, del 30 luglio 1996, sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti, quando non è possibile evitare la produzione dei rifiuti, essi devono essere riutilizzati o recuperati a livello di materiale o di energia.

(4) Nella risoluzione del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti ⁽⁶⁾ il Consiglio ha insistito sulla necessità di promuovere il recupero dei rifiuti al fine di ridurre la quantità da smaltire e di preservare le risorse naturali, in particolare mediante il reimpiego, il riciclaggio, il compostaggio e il recupero dell'energia dai rifiuti ed ha riconosciuto che la scelta delle opzioni nei casi specifici deve tener conto delle conseguenze ambientali ed economiche, ma che fino a quando non interverranno progressi scientifici e tecnici al riguardo e non saranno ulteriormente sviluppate le analisi del ciclo biologico, bisognerà optare per il reimpiego e per il recupero dei materiali se e nella misura in cui essi rappresentano le migliori opzioni ambientali. Il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a dare opportunamente seguito, il più presto possibile, ai progetti del programma sui flussi di rifiuti prioritari, compresi i RAEE.

(5) Nella risoluzione del 14 novembre 1996 ⁽⁷⁾ il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di presentare proposte di direttive su vari flussi di rifiuti prioritari, tra cui i rifiuti elettrici ed elettronici, e di basare tali proposte sul principio della responsabilità del produttore. Nella stessa risoluzione il Parlamento europeo ha chiesto al Consiglio e alla Commissione di presentare proposte per ridurre il volume dei rifiuti.

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 184 e GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 298.

⁽²⁾ GU C 116 del 20.4.2001, pag. 38.

⁽³⁾ GU C 148 del 18.5.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 maggio 2001 (GU C 34 E del 7.2.2002, pag. 136), posizione comune del Consiglio del 4 dicembre 2001 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU C 76 dell'11.3.1997, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU C 362 del 2.12.1996, pag. 241.

- (6) La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽¹⁾, prevede la possibilità di adottare norme specifiche mediante singole direttive in particolari casi o per completare detta direttiva relativamente alla gestione di categorie particolari di rifiuti.
- (7) Le quantità di RAEE generate nella Comunità aumentano rapidamente. La presenza di componenti pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (in prosieguo: «AEE») solleva grandi problemi nella fase di gestione dei rifiuti e i RAEE non sono sufficientemente riciclati.
- (8) L'obiettivo di migliorare la gestione dei RAEE non può essere efficacemente raggiunto dagli Stati membri a livello individuale. In particolare, le diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del produttore possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di politiche nazionali diverse sulla gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle politiche di riciclo. Pertanto, i criteri essenziali dovrebbero essere stabiliti a livello comunitario.
- (9) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi ai prodotti e ai produttori, a prescindere dalle tecniche di vendita, comprese televendite e vendite elettroniche. In tale contesto gli obblighi dei produttori e dei distributori che utilizzano canali di televendita e vendita elettronica dovrebbero, per quanto possibile, avere la stessa forma ed essere attuati nello stesso modo, onde evitare che altri canali di distribuzione debbano sostenere i costi delle disposizioni della presente direttiva concernenti i RAEE di attrezzature vendute mediante televendita o vendita elettronica.
- (10) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe includere tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate dai consumatori e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad uso professionale che potrebbero finire nei flussi di rifiuti urbani. La presente direttiva si dovrebbe applicare ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute pubblica che protegge chiunque entri in contatto con i RAEE e la normativa specifica sulla gestione dei rifiuti, in particolare la direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose ⁽²⁾.
- (11) Stabilendo la responsabilità del produttore la presente direttiva incoraggia la progettazione e la produzione e fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche che tengano pienamente conto delle esigenze di riparazione, eventuale adeguamento al progresso tecnico, reimpiego, smontaggio e riciclo.
- (12) La raccolta separata è la condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclo dei RAEE ed è necessario raggiungere il livello stabilito di protezione della salute umana e dell'ambiente nella Comunità. I consumatori devono contribuire attivamente al successo di questa raccolta e devono essere incoraggiati a riportare i RAEE. A tal fine è opportuno creare strutture per la restituzione dei RAEE, compresi punti pubblici di raccolta in modo che i nuclei domestici possano almeno restituire gratuitamente il loro materiale di scarto. Le disposizioni della presente direttiva non limitano le fonti di finanziamento disponibili per tali sistemi di raccolta, che potrebbero includere, ad esempio, contributi dei distributori e/o dei produttori.
- (13) Occorrerebbe definire un obiettivo di raccolta dei RAEE usati dai nuclei domestici in modo da raggiungere obiettivi ambientali armonizzati nella Comunità e più specificamente garantire che gli Stati membri si adoperino per istituire regimi efficienti di raccolta.
- (14) Un trattamento specifico dei RAEE è indispensabile per evitare la dispersione degli inquinanti nel materiale riciclato o nel flusso di rifiuti. Esso costituisce il metodo più efficace per garantire l'osservanza del livello di protezione dell'ambiente comunitario che è stato stabilito. Gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di riciclo e di trattamento dovrebbero essere conformi a talune norme minime per evitare gli impatti ambientali negativi legati al trattamento dei RAEE. Si dovrebbe ricorrere al trattamento e alla tecnologia di recupero e riciclo tecnicamente più avanzati che assicurino il rispetto della salute umana e un'elevata protezione dell'ambiente.
- (15) Nel dare la priorità al reimpiego di interi apparecchi, occorrerebbe raggiungere un elevato livello di riciclo e di recupero e incoraggiare i produttori a integrare materiale riciclato nelle nuove apparecchiature.
- (16) A livello comunitario devono essere definiti i principi di base concernenti un finanziamento della gestione dei RAEE e i regimi di finanziamento devono contribuire a tassi elevati di raccolta, nonché all'attuazione del principio della responsabilità del produttore. Per raggiungere i benefici legati al concetto di responsabilità dei produttori, questi dovrebbero essere incoraggiati ad assumere le proprie responsabilità a livello individuale, a condizione di contribuire al finanziamento della gestione dei rifiuti di prodotti immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di finanziamento introdotto dalla presente direttiva e dei rifiuti provenienti da produttori non più presenti sul mercato o non più identificabili al momento di far fronte ai costi.
-
- ⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 47. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).
- ⁽²⁾ GU L 78 del 26.3.1991, pag. 38. Direttiva modificata dalla direttiva 98/101/CE della Commissione (GU L 1 del 5.1.1999, pag. 1).

(17) Gli utenti privati delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbero poter almeno restituire gratuitamente i RAEE. I produttori dovrebbero quindi essere tenuti a finanziare il ritiro dal punto di raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE. Tale finanziamento potrebbe tener conto dei costi effettivi della gestione di un prodotto su base individuale. Tutti i produttori esistenti dovrebbero condividere la responsabilità del finanziamento della gestione dei rifiuti storici, sulla base di sistemi individuali o collettivi. I sistemi collettivi non dovrebbero avere l'effetto di escludere i produttori di nicchie di mercato o con ridotti volumi di produzione, gli importatori e i nuovi arrivati. Le disposizioni della presente direttiva non limitano le fonti di finanziamento disponibili per tali sistemi, che potrebbero includere, ad esempio, finanziamenti attraverso un contributo visibile, purché sia compatibile con le regole del mercato interno e della concorrenza.

(18) L'informazione degli utenti sui sistemi di raccolta e sul proprio ruolo nella gestione dei RAEE è indispensabile per il successo della raccolta dei RAEE. Tale informazione comporta la marcatura appropriata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero finire nei contenitori della spazzatura o in simili canali di raccolta dei rifiuti urbani.

(19) L'informazione delle componenti sull'identificazione dei materiali fornita dai produttori è importante per facilitare la gestione e, in particolare, il trattamento e il recupero/riciclo dei RAEE.

(20) L'informazione sul peso e, se ciò non è possibile, sul numero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nella Comunità e sui tassi di raccolta, reimpiego (compreso per quanto possibile il reimpiego di interi apparecchi) e recupero/riciclo dei RAEE è necessaria per monitorare il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.

(21) Gli Stati membri possono decidere di attuare alcune disposizioni della presente direttiva mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati, purché siano soddisfatti particolari requisiti.

(22) L'adeguamento al progresso scientifico e tecnico di alcune disposizioni della direttiva, l'elenco dei prodotti da prendere in considerazione a tal fine, il trattamento selettivo per materiali e componenti di RAEE, i requisiti tecnici per lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE e il simbolo per la marcatura delle AEE dovrebbero essere stabiliti dalla Commissione secondo una procedura di comitato.

(23) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del

Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo

La presente direttiva reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione dei RAEE ed inoltre al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire. Essa mira inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente collegati al trattamento dei rifiuti delle stesse.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie dell'allegato I A, purché non si tratti di parti di altri tipi di apparecchiature che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. L'allegato I B contiene un elenco di prodotti e funzioni che rientrano nelle categorie dell'allegato I A.

2. La presente direttiva si applica ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute e quella specifica sulla gestione dei rifiuti.

3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva le apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, le armi, le munizioni e il materiale bellico, ad eccezione tuttavia dei prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.

4. Gli Stati membri possono esonerare i piccoli fabbricanti indipendenti, di cui all'articolo 3, lettera i), punto a), con un fatturato inferiore a 2 milioni di EUR e meno di 10 dipendenti dai requisiti in materia di finanziamento di cui agli articoli 7 e 8, per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. Gli Stati membri che prevedono tali esoneri fanno annualmente rapporto alla Commissione sul numero delle imprese cui essi si applicano, sul numero di prodotti, nonché sugli eventuali effetti negativi degli esoneri che potrebbero richiedere un'attenzione specifica per quanto riguarda eventuali distorsioni del mercato interno.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) *apparecchiature elettriche ed elettroniche* o AEE, le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua;
- b) *rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche* o RAEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo;
- c) *prevenzione*, le misure volte a ridurre la quantità e la nocività per l'ambiente dei RAEE e dei materiali e delle sostanze che li compongono;
- d) *reimpiego*, le operazioni in virtù delle quali i RAEE o loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite, incluso l'uso continuativo delle apparecchiature o loro componenti riportati ai punti di raccolta, ai distributori, riciclatori o fabbricanti;
- e) *riciclaggio*, il ritrattamento in un processo di produzione dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia ossia l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero di calore;
- f) *recupero*, le pertinenti operazioni di cui all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE;
- g) *smaltimento*, le pertinenti operazioni di cui all'allegato II A della direttiva 75/442/CEE;
- h) *trattamento*, le attività eseguite dopo la consegna dei RAEE ad un impianto di disinquinamento, smontaggio, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento e tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero e/o dello smaltimento dei RAEE;
- i) *produttore*, chi, qualunque sia la tecnica di vendita, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza ⁽¹⁾:

- a) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
- b) rivende sotto il suo marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori;
- c) importa o esporta tali apparecchiature in uno Stato membro nell'ambito di un'attività professionale;
- j) *distributore*, chi fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica nell'ambito di un'attività commerciale ad una parte che la userà;
- k) *RAEE provenienti dai nuclei domestici*, i RAEE originati dai nuclei domestici e di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
- l) *sostanze o preparati pericolosi*, le sostanze o preparati che devono essere considerati pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio ⁽²⁾ o della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

Articolo 4

Raccolta separata

1. Per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri provvedono affinché, trenta mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva:

- a) siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano la disponibilità e l'accessibilità dei centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della densità della popolazione;
- b) quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori si assumano la responsabilità di assicurare che tali rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al distributore, in ragione di uno per uno, a condizione che le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano compiuto le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita. I distributori possono farlo mediante accordi alternativi, ad esempio accettando i rifiuti al punto di vendita o di consegna, o mediante accordi equivalenti con terzi che agiscano per loro conto, purché la resa dei RAEE rimanga gratuita e non diventi più difficoltosa per il detentore finale.

⁽¹⁾ GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/60/CE della Commissione (GU L 226 del 22.8.2001, pag. 5).

Tuttavia, per un periodo non superiore a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri possono istituire o agevolare sistemi alternativi di resa gratuita a condizione che la resa dei RAEE non diventi in tal modo più difficile per il detentore finale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa disposizione ne informano la Commissione.

Fatto salvo il disposto delle lettere a) e b), gli Stati membri possono autorizzare i produttori ad organizzare e gestire sistemi, individuali e/o collettivi, di resa dei loro RAEE.

Gli Stati membri possono tuttavia prevedere modalità specifiche di resa dei RAEE ai sensi delle lettere a) e b) se l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali, se contiene rifiuti diversi dai RAEE o se è stata contaminata durante l'uso (in particolare da contaminanti radioattivi e biologici).

2. Per quanto riguarda i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri assicurano, fatto salvo il disposto dell'articolo 8, che i produttori o i terzi che agiscono a nome loro provvedano alla ripresa di tali rifiuti.

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i RAEE raccolti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 siano trasportati a centri di trattamento autorizzati a norma dell'articolo 5, a meno che essi non possano essere interamente reimpiegati. Gli Stati membri provvedono affinché il reimpiego previsto non comporti un'elusione delle prescrizioni della presente direttiva, in particolare degli articoli 5 e 6. La raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente devono essere eseguiti in maniera da ottimizzare il reimpiego e il riciclaggio dei componenti o degli interi apparecchi che possono essere reimpiegati o riciclati.

4. Gli Stati membri si adoperano per raggiungere, entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, un tasso minimo di raccolta separata di RAEE provenienti dai nuclei domestici pari a 4 kg in media per abitante all'anno.

Quanto prima, sulla base delle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 11 ai fini della formulazione dell'obiettivo di raccolta dei RAEE, quali una percentuale della quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute, il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione e tenendo conto dell'esperienza tecnica ed economica acquisita negli Stati membri, determinano tale obiettivo obbligatorio.

Articolo 5

Trattamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano, a titolo individuale e/o collettivo e conformemente alla normativa comunitaria,

sistemi di trattamento dei RAEE. Ai fini dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE, il trattamento comprende, almeno, la rimozione di tutti i fluidi e un trattamento selettivo a norma dell'allegato II della presente direttiva.

Secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, nell'allegato II possono essere introdotte altre tecnologie ai fini del trattamento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri possono stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti. Gli Stati membri che optano per tali norme di qualità ne informano la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione.

2. Gli Stati membri garantiscono che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ottengano un'autorizzazione dalle autorità competenti, ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 75/442/CEE.

La deroga all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 75/442/CEE può essere applicata alle operazioni di recupero dei RAEE se le autorità competenti effettuano un'ispezione prima della registrazione per garantire la conformità con l'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.

L'ispezione verifica quanto segue:

- a) il tipo e le quantità dei rifiuti da trattare;
- b) i requisiti tecnici generali da rispettare;
- c) le misure di sicurezza da adottare.

L'ispezione è effettuata almeno una volta all'anno e i suoi risultati sono trasmessi dagli Stati membri alla Commissione.

3. Gli Stati membri provvedono a che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato III.

4. Gli Stati membri provvedono a che l'autorizzazione o la registrazione di cui al paragrafo 2 includa tutte le condizioni necessarie ai fini dell'osservanza dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 3 e del conseguimento degli obiettivi di recupero di cui all'articolo 6.

5. L'operazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro rispettivo o della Comunità, a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 1999/816/CE della Commissione (GU L 316 del 10.12.1999, pag. 45).

Tuttavia, gli Stati membri possono opporsi a spedizioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 259/93 in caso di inosservanza delle norme minime di qualità per il trattamento previste al paragrafo 1.

6. Gli Stati membri incoraggiano gli stabilimenti o le imprese ad effettuare le operazioni di trattamento introducendo sistemi certificati di gestione dell'ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ⁽¹⁾.

Articolo 6

Recupero

1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano a titolo individuale o collettivo e conformemente alla normativa comunitaria, sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata a norma dell'articolo 4. Gli Stati membri privilegiano il reimpiego degli apparecchi interi. Fino alla data di cui al paragrafo 4, questi non rientrano nel computo degli obiettivi di cui al paragrafo 2.

2. Riguardo ai RAEE inviati ai centri di trattamento autorizzati a norma dell'articolo 5 gli Stati membri provvedono affinché i produttori raggiungano i seguenti obiettivi entro quarantasei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva:

a) Per i RAEE che rientrano nella categoria 1 dell'allegato I A,

— aumento del tasso di recupero ad un minimo dell'80 % in peso medio per apparecchio e

— per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 75 % in peso medio per apparecchio;

b) Per i RAEE che rientrano nelle categorie 3, e 4 dell'allegato I A,

— aumento del tasso di recupero ad un minimo del 75 % in peso medio per apparecchio e

— per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 65 % in peso medio per apparecchio;

c) Per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 9 e 10 dell'allegato I A,

— aumento del tasso di recupero ad un minimo del 70 % in peso medio per apparecchio e

— per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 50 % in peso medio per apparecchio;

d) per tutti i rifiuti di lampade a scarica, un tasso di reimpiego e riciclaggio di componenti, materiali e sostanze di un minimo dell'80 % in peso di queste lampade.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del calcolo di tali obiettivi, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome detengano la documentazione relativa al volume dei RAEE, ai loro componenti, materiali o sostanze in entrata e in uscita dai centri di trattamento e/o in entrata nei centri di recupero o di riciclaggio.

La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, le modalità d'applicazione (comprese le specifiche per i materiali) necessarie per sorvegliare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obiettivi di cui al paragrafo 2. La Commissione sottopone tale misura entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

4. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva il Parlamento europeo e il Consiglio fissano, su proposta della Commissione, obiettivi per il recupero e il reimpiego/riciclaggio, compreso, se del caso, il reimpiego di apparecchiature intere, nonché per i prodotti rientranti nella categoria 8 dell'allegato IA, per gli anni successivi.

Articolo 7

Finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici

1. Gli Stati membri provvedono affinché, trenta mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1.

2. Al finanziamento, di cui al paragrafo 1, della gestione dei RAEE si può provvedere mediante sistemi collettivi e/o individuali, conformemente alla normativa comunitaria. Non si devono operare discriminazioni ingiustificate tra i produttori che si avvalgono di sistemi collettivi e quelli che si avvalgono di sistemi individuali.

3. Il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE originati da prodotti immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente direttiva («rifiuti storici») è fornito da uno o più sistemi ai quali contribuiscono tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi in modo appropriato.

⁽¹⁾ GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

4. La gestione dei RAEE provenienti da produttori non più presenti sul mercato o che non è più possibile identificare al momento in cui si verificano i costi è finanziata anch'essa dai produttori e gli Stati membri possono disporre che sia finanziata a norma del paragrafo 3.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche servendosi della comunicazione a distanza si conformino agli obblighi del presente articolo anche per quanto riguarda le apparecchiature fornite nello Stato membro in cui risiede l'acquirente delle stesse.

Articolo 8

Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici

Gli Stati membri provvedono affinché, trenta mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, i produttori debbano prevedere il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici e immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Per i RAEE di prodotti immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente direttiva («rifiuti storici»), il finanziamento dei costi di gestione deve essere assicurato dai produttori. In alternativa, gli Stati membri possono prevedere che tale finanziamento competa anche, in tutto o in parte, a utenti diversi dai nuclei domestici.

I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono, fatta salva la presente direttiva, concludere accordi che stabiliscano altre modalità di finanziamento.

Articolo 9

Informazione degli utenti

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di uso domestico ottengano le informazioni concernenti quanto segue:

- a) i sistemi di ripresa e raccolta disponibili;
- b) il proprio ruolo nel reimpiego, riciclaggio e in altre forme di recupero dei RAEE;
- c) il significato del simbolo indicato nell'allegato IV.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per incentivare i consumatori ad agevolare il processo di raccolta, trattamento e recupero dei RAEE e, quindi, a parteciparvi.

3. Al fine di raggiungere un tasso elevato di raccolta, gli Stati membri provvedono a che, ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, i produttori marchino adeguatamente con il simbolo indicato nell'allegato IV le apparecchiature elettriche ed elettroniche, complete di istruzioni per l'uso, che possono essere eliminate nei contenitori ordinari di spazzatura o tramite simili canali di raccolta dei rifiuti urbani. In casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, il simbolo è stampato sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica.

4. Gli Stati membri possono esigere che i produttori e/o distributori forniscano, integralmente o parzialmente, ad esempio nelle istruzioni per l'uso o presso i punti di vendita, le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 10

Informazione degli impianti di trattamento

Gli Stati membri garantiscono che i produttori forniscano, nella misura in cui sono necessarie per gli impianti di trattamento al fine di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, informazioni sui diversi componenti e materiali delle AEE e sul punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano nelle AEE.

Articolo 11

Informazione e relazioni

1. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione informazioni, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul loro mercato, raccolte e reimpiegate, riciclate e recuperate negli Stati membri, per peso e, se non è possibile, per numero.

Gli Stati membri garantiscono che i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino sulla conformità ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 5, e sulle quantità e categorie di tali apparecchiature immesse sul mercato dello Stato membro in cui risiede l'acquirente.

Gli Stati membri garantiscono che le informazioni richieste siano trasmesse alla Commissione entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni tre anni. Le informazioni sono trasmesse in un formato che è adottato entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Gli Stati membri provvedono che vi sia un adeguato scambio di informazioni per conformarsi al presente paragrafo, in particolare per quanto riguarda le operazioni di trattamento di cui all'articolo 5, paragrafo 5.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva ogni tre anni. La relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente⁽¹⁾, al fine di costituire banche dati sui RAEE e il loro trattamento. Il questionario o lo schema è inviato agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è messa a disposizione della Commissione entro nove mesi a decorrere dalla fine del periodo di tre anni in essa esaminato.

La prima relazione triennale verte sul periodo avente inizio tre anni dopo l'entrata in vigore della direttiva.

La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

Articolo 12

Adattamento al progresso scientifico e tecnico

Le modificazioni necessarie ad adeguare l'articolo 6, paragrafo 3, l'allegato I B (in particolare per inserirvi eventualmente i lampadari delle abitazioni, le lampade a incandescenza ed i prodotti fotovoltaici, per esempio i pannelli solari), l'allegato II (in particolare tenendo conto di nuovi sviluppi tecnici per il trattamento dei RAEE), gli allegati III e IV al progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Prima della modifica degli allegati la Commissione consulta, fra l'altro, i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, gli operatori che si occupano del riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori.

Articolo 13

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

⁽¹⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 15

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Purché i risultati perseguiti dalla presente direttiva siano raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10 mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati. Tali accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) avere forza vincolante;
- b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze;
- c) essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale parimenti accessibile al pubblico e comunicati alla Commissione;
- d) i risultati conseguiti devono essere periodicamente controllati, riferiti alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi;
- e) le autorità competenti devono adottare provvedimenti per esaminare i progressi compiuti nel quadro degli accordi;
- f) in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri devono applicare le pertinenti disposizioni della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative.

4. a) La Grecia e l'Irlanda che, complessivamente a causa di:

- carenze di infrastrutture di riciclaggio,
- circostanze geografiche come la presenza di un gran numero di piccole isole o di zone rurali e di montagna,
- bassa densità di popolazione, e
- basso livello di consumo di AEE,

non sono in grado di raggiungere l'obiettivo di raccolta di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, o gli obiettivi di recupero di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti ⁽¹⁾, possono applicare per una proroga del termine di cui a detto articolo,

possono prorogare le scadenze previste negli articoli 4, paragrafo 4, e 6, paragrafo 2, della presente direttiva, fino a 24 mesi.

Questi Stati membri informano la Commissione delle loro decisioni al più tardi all'atto del recepimento della presente direttiva.

b) La Commissione informa gli altri Stati membri e il Parlamento europeo di tali decisioni.

5. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata sull'esperienza fatta con l'applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la raccolta separata, il trattamento, il recupero e i sistemi di finanziamento. Inoltre, la relazione terrà conto dello sviluppo della tecnologia, dell'esperienza acquisita, dei requisiti in materia di ambiente e del funzionamento del mercato interno. Se del caso, la relazione sarà corredata di proposte di revisione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a . . .

Per il Parlamento europeo

La Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

⁽¹⁾ GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

ALLEGATO I A

CATEGORIE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE COPERTE DALLA PRESENTE DIRETTIVA

1. Grandi elettrodomestici
 2. Piccoli elettrodomestici
 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
 4. Apparecchiature di consumo
 5. Apparecchiature di illuminazione
 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
 7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
 8. Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
 10. Distributori automatici
-

ALLEGATO I B

ELENCO DI PRODOTTI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA PRESENTE DIRETTIVA E CHE RIENTRANO NELLE CATEGORIE DELL'ALLEGATO I A**1. Grandi elettrodomestici**

Grandi apparecchi di refrigerazione

Frigoriferi

Congelatori

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti

Lavatrici

Asciugatrici

Lavastoviglie

Apparecchi di cottura

Stufe elettriche

Piastre riscaldanti elettriche

Forni a microonde

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti

Apparecchi elettrici di riscaldamento

Radiatori elettrici

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi

Ventilatori elettrici

Apparecchi per il condizionamento

Altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento

2. Piccoli elettrodomestici

Aspirapolvere

Scope meccaniche

Altre apparecchiature per la pulizia

Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti

Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti

Tostapane

Friggitrici

Macinini elettrici, macinacaffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti

Coltelli elettrici

Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo

Svegli, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo

Bilance

3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni

Trattamento dati centralizzato:

Mainframe

Minicomputer

Stampanti

Informatica individuale:

Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)

Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)

Notebook

Agende elettroniche

Stampanti

Copiatrici

Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche

Calcolatrici tascabili e da tavolo

e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici

Terminali e sistemi utenti

Fax

Telex

Telefoni

Telefoni pubblici a pagamento

Telefoni senza filo

Telefoni cellulari

Segreterie telefoniche

e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione

4. Apparecchiature di consumo

Apparecchi radio

Apparecchi televisivi

Videocamere

Videoregistratori

Registratori hi-fi

Amplificatori audio

Strumenti musicali

Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione

5. Apparecchiature di illuminazione

Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni

Tubi fluorescenti

Lampade fluorescenti compatte

Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico

Lampade a vapori di sodio a bassa pressione

Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza

6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)

Trapani

Seghe

Macchine per cucire

Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali

Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo

Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo

Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo

Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport

Treni elettrici o automobiline da corsa

Console di videogiochi portatili

Videogiochi

Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.

Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici

Macchine a gettoni

8. Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)

Apparecchi di radioterapia

Cardiologia

Dialisi

Ventilatori polmonari

Medicina nucleare

Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro

Analizzatori

Congelatori

Test di fecondazione

Altri apparecchi per depistare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo

Rivelatori di fumo

Regolatori di calore

Termostati

Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio

Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali (ad esempio in pannelli di controllo)

10. Distributori automatici

Distributori automatici di bevande calde

Distributori automatici di bevande calde/fredde, bottiglie/lattine

Distributori automatici di prodotti solidi

Distributori automatici di denaro contante

Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto

ALLEGATO II

TRATTAMENTO SELETTIVO PER MATERIALI E COMPONENTI DI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

1. Come minimo si devono rimuovere da tutti i RAEE raccolti separatamente le sostanze, i preparati e i componenti seguenti:

- Condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB), ai sensi della direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) ⁽¹⁾,
- Componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori,
- Pile,
- Circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm²,
- Cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner di colore,
- Plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati,
- Rifiuti di amianto,
- Tubi catodici,
- Clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC),
- Lampade a scarica,
- Schermi a cristalli liquidi (se del caso con il rivestimento) di superficie superiore a 100 cm² e tutti quelli retroilluminati mediante lampade a scarica,
- Cavi elettrici esterni,
- Componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽²⁾,
- Componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste dall'articolo 3 e dall'allegato I della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ⁽³⁾,
- Condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25 mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume).

Queste sostanze, preparati e componenti sono eliminati o recuperati a norma dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 343 del 13.12.1997, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

2. I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:

- Tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente,
- Apparecchiature contenenti CFC, HCFC, HFC o HC: trattare in forma appropriata, ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾, i CFC e gli HCFC presenti nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione. Estrarre e trattare in forma appropriata gli HFC e gli HC presenti nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione,
- Lampade a scarica: rimuovere il mercurio.

3. Tenuto conto di considerazioni di ordine ambientale e dell'opportunità del reimpiego e del riciclaggio, i paragrafi 1 e 2 sono applicati in modo da non impedire il reimpiego e il riciclaggio ecologicamente corretto dei componenti o degli interi apparecchi.

4. Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, la Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti

- i circuiti stampati dei telefoni mobili, e
- gli schermi a cristalli liquidi

debbano essere modificate di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.

ALLEGATO III

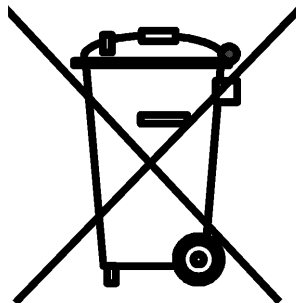
REQUISITI TECNICI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3

1. Siti di stoccaggio anche temporaneo dei RAEE prima del trattamento (fatti salvi i requisiti della direttiva 1999/31/CE):
 - Superfici impermeabili per determinate zone con centri di raccolta degli spandimenti e, ove opportuno, decantatori e detersivi-sgrassanti,
 - Copertura resistente alle intemperie per determinate zone.
 2. Siti di trattamento dei RAEE:
 - Bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati,
 - Superfici impermeabili e copertura resistente alle intemperie per determinate zone con centri di raccolta degli spandimenti e, ove opportuno, decantatori e detersivi-sgrassanti,
 - Stoccaggio adeguato per i pezzi smontati,
 - Container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come i residui radioattivi,
 - Apparecchiature per il trattamento dell'acqua, in conformità della regolamentazione in materia sanitaria e ambientale.
-

ALLEGATO IV

SIMBOLO PER LA MARCATURA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Il simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è un contenitore di spazzatura mobile barrato come indicato sotto: il simbolo è stampato in modo visibile, leggibile e indelebile.



MOTIVAZIONI DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. La Commissione ha trasmesso al Consiglio, il 28 luglio 2000, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ⁽¹⁾, basata sull'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE.
2. Il Parlamento europeo ha reso il suo parere ⁽²⁾ in prima lettura il 15 maggio 2001.

Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere ⁽³⁾ il 29 novembre 2000, mentre il Comitato delle regioni lo ha fatto a sua volta ⁽⁴⁾ il 14 febbraio 2001.
3. Alla luce dei suddetti pareri, la Commissione ha trasmesso al Consiglio, il 7 giugno 2001, la sua proposta modificata ⁽⁵⁾.
4. Il Consiglio ha definito, il 4 dicembre 2001, la sua posizione comune conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, del trattato.

II. OBIETTIVO

La direttiva persegue l'obiettivo di impedire la generazione di RAEE e, se ciò non è possibile, di reimpiegare, riciclare e/o recuperare tali apparecchiature per ridurre lo smaltimento. A tale scopo, essa mira a coinvolgere tutti gli operatori che intervengono nel corso dell'esistenza di un'apparecchiatura elettrica o elettronica, quali produttori, distributori e consumatori. Le misure proposte riguardano la gestione dei RAEE e abbracciano una serie di disposizioni che dovrebbero garantire tra l'altro l'istituzione di:

- sistemi di raccolta separata per permettere almeno ai consumatori di restituire i RAEE gratuitamente e in punti di raccolta di facile accesso,
- sistemi di trattamento per consentire alle strutture autorizzate a tale scopo di potere, per esempio, smontare i RAEE conformemente a talune norme minime stabilite finalizzate al reimpiego e al riciclo di componenti o interi apparecchi, o al recupero e/o reimpiego e riciclo di RAEE secondo obiettivi stabiliti; per permettere agli stabilimenti o imprese che effettuano operazioni di riciclo di ottenere materiali in quantità sufficiente per produrre su vasta scala ed essere economicamente validi si è fissato un obiettivo di raccolta «elastico» con la possibilità che il trattamento si effettui fuori dello Stato membro generatore,
- sistemi di finanziamenti collettivi o individuali in base alla responsabilità del produttore, compreso il finanziamento dei rifiuti storici; tali sistemi mirano inoltre a incoraggiare i produttori ad adattare la concezione dei loro prodotti a criteri di sana gestione dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente.

Per conseguire percentuali elevate di raccolta e possibilmente il totale reimpiego/ricupero dei RAEE, i consumatori devono essere informati circa il loro ruolo ai fini dell'efficacia di tali sistemi (per esempio attraverso una pertinente etichettatura dei prodotti in questione), mentre i produttori sono tenuti a scambiare informazioni con le strutture di trattamento (riguardanti per esempio il posizionamento delle sostanze pericolose nei loro prodotti).

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 184.

⁽²⁾ GU C 34 E del 7.2.2002, pag. 136.

⁽³⁾ GU C 116 del 20.4.2001, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU C 148 del 18.5.2001, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 298.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune del Consiglio, pur attenendosi in generale all'approccio proposto dalla Commissione, ha modificato o aggiunto una serie di disposizioni per renderle più rigorose, chiare o applicabili.

A. PROPOSTA MODIFICATA DELLA COMMISSIONE

1. Il Consiglio ha adottato interamente o in parte e in qualche caso in linea di principio un gran numero di *emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione*:

- *emendamento 3* (leggermente riformulato) nel considerando 9,
- *emendamento 4* (seconda parte riguardante chiunque entri in contatto con i RAEE) nel considerando 10,
- *emendamento 6* (seconda parte) nel considerando 11,
- *emendamento 11* (in parte) nel considerando 14,
- *emendamento 16* (leggermente riformulato) nel considerando 17,
- *emendamento 17* rispecchiato nello spirito nel considerando 17 alla fine (contributo visibile),
- *emendamento 19* (leggermente riformulato) nel considerando 19,
- *emendamento 21* (in parte) nel considerando 20,
- *emendamento 22* nell'articolo 1,
- *emendamento 24* nell'articolo 2,
- *emendamento 28* (struttura e prima parte) nell'articolo 3, lettera i), ed *emendamento 29* (sua struttura),
- *emendamento 35* (trenta mesi) nell'articolo 4, paragrafo 1, mentre il principio del paragrafo 2, secondo comma, si trova rispecchiato nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), secondo comma,
- *emendamento 36* (riformulato e facoltativo) nell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma,
- *emendamenti 37 e 76* (in parte) nell'articolo 5, paragrafi 1 e 5, secondo comma,
- *emendamento 38* (in parte riformulato, in parte nello spirito) rispettivamente nel paragrafo 2 e nel paragrafo 1 dell'articolo 6,
- *emendamento 39* (in parte): inclusione delle categorie 9 e 10 negli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 2,
- *emendamento 41* (in parte) nell'articolo 6, paragrafo 3,
- *emendamento 42* (riformulato) in parte nell'articolo 6, paragrafo 4, in parte nell'articolo 15, paragrafo 6,
- *emendamento 44* (trenta mesi) nell'articolo 7, paragrafo 1 e (facoltà di includere contributi dei produttori) nel considerando 12 alla fine,

- *emendamento 46* (parte terza riguardante i rifiuti storici — in maniera implicita) nell'articolo 7, paragrafo 3, e (quarta parte riguardante il contributo visibile — in maniera implicita) nel considerando 17 alla fine,
 - *emendamento 51* (in parte) nell'articolo 9, paragrafo 2,
 - *emendamento 52* (riguardante il lasso di tempo per la marcatura) nell'articolo 9, paragrafo 3, ma 24 mesi anziché 30 mesi,
 - *emendamento 85* (in parte, ma con un calendario di tre anni per la trasmissione delle informazioni) nell'articolo 11,
 - *emendamento 58* incorporato nell'articolo 11,
 - *emendamento 59* incorporato nell'articolo 12,
 - *emendamento 61* nell'articolo 14,
 - *emendamento 62* nell'articolo 15, paragrafo 1,
 - *emendamento 63* nell'articolo 16,
 - *emendamento 66* nell'allegato IA, punto 7,
 - *emendamenti 70 e 86* (in parte) nell'allegato II (eccettuati piombo, cromo esavalente, bifenili polibromurati PBB e/o etere di difenile polibromurato PBDE e cadmio),
 - *emendamento 71* (in parte) nell'allegato II (senza il riferimento al potenziale globale di riscaldamento),
 - *emendamento 100* (in parte, vale a dire i primi due trattini) nell'allegato III, punto 1.
2. Il Consiglio ha inoltre inserito nella sua posizione comune una serie di altri emendamenti del Parlamento europeo che *non erano stati accolti nella proposta modificata della Commissione*.

Si tratta:

- *dell'emendamento 1* («criteri essenziali a livello comunitario») nel considerando 8,
- *dell'emendamento 76* (altre tecnologie ai fini del trattamento selettivo) nell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,
- *degli emendamenti 82 e 87* (priorità da accordare al reimpiego di interi apparecchi) nel considerando 15,
- *degli emendamenti 98 e 89* (talune voci) nell'allegato II, punto 1,
- *dell'emendamento 73* (circa l'impatto ambientale del trattamento selettivo) implicito nell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,
- *dell'emendamento 68* (considerando gli esempi elencati nell'allegato I B, punto 1) il Consiglio ha fatto un elenco quanto più completo possibile per il momento.

B. PRINCIPALI INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL CONSIGLIO

- *Considerando 4* — il riferimento alla risoluzione del Consiglio sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti sottolinea l'importanza del reimpiego e del recupero dei materiali,

— articolo 2:

- paragrafo 3 — esclusione dall'ambito di applicazione delle apparecchiature connesse con la sicurezza degli Stati membri e dei prodotti destinati a fini militari,
- paragrafo 4 — facoltà di esonerare per un periodo limitato le PMI,

— articolo 4:

- paragrafo 1, lettera a)
 - i sistemi di resa dovrebbero essere almeno gratuiti,
- paragrafo 1, lettera b)
 - modalità eventuali per i distributori,
 - alternativa temporanea di sistemi di resa gratuiti,
- paragrafo 3 — disposizioni speciali per interi apparecchi che possono essere reimpiegati,
- paragrafo 4 — fissazione di obiettivi obbligatori per tutti i RAEE contemplati dalla direttiva mediante una nuova proposta della Commissione,

— articolo 5:

- paragrafo 1
 - trattamento dei RAEE da parte dei produttori o di terzi che agiscono a nome loro,
 - possibilità di stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE,
- paragrafo 5 — possibilità per gli Stati membri di opporsi, a determinate condizioni, a talune spedizioni,

— articolo 6:

- paragrafo 2 — estensione della data per facilitare generalmente l'applicazione della disposizione,
- paragrafo 4 — fissazione di obiettivi per il reimpiego di apparecchiature intere, se del caso, nonché per i prodotti rientranti nella categoria 8 (allegati I A e I B) su proposta della Commissione,

— articolo 7:

- paragrafo 1 — inserimento della parola «almeno» per sottolineare la responsabilità dei produttori,
- paragrafo 3 — contributi appropriati al finanziamento dei costi dei rifiuti storici,
- paragrafo 4 — prescrizione relativa al finanziamento della gestione dei RAEE provenienti da produttori non più presenti sul mercato o che non è più possibile identificare,
- paragrafo 5 — prescrizioni per i produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche servendosi della comunicazione a distanza,

- *articolo 8* — chiarimento circa le modalità di finanziamento dei RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici nonché prescrizioni per i rifiuti storici,
- *articolo 9, paragrafo 4* — possibilità di modalità alternative di fornire istruzioni per gli utenti,
- *articolo 10* — informazioni anche sui componenti e materiali delle AEE,
- *articolo 11, paragrafo 1* — prescrizioni suppletive per le forniture di AEE mediante comunicazione a distanza e adeguato scambio di informazioni in particolare per quanto riguarda le operazioni di trattamento,
- *articolo 12* — delega suppletiva di poteri al comitato per adattamento dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'allegato I B (per quest'ultimo si tratta in particolare dei prodotti specifici),
- *articolo 15*:
 - *paragrafo 3* — possibilità di recepire una serie di disposizioni mediante accordi tra autorità competenti e settori economici,
 - *paragrafo 4* — possibilità per la Grecia e l'Irlanda di prorogare al massimo di 2 anni gli obiettivi di raccolta e recupero,
 - *paragrafo 5* — obbligo per la Commissione di presentare una relazione sull'applicazione della direttiva,
- *allegato I B* — in generale tutte le categorie sono state completate nei limiti delle possibilità attuali; tuttavia la categoria 6 esclude gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni mentre la categoria 5 esclude i lampadari delle abitazioni e le lampade a incandescenza, l'inclusione di quest'ultima è da riesaminare eventualmente con procedura del comitato,
- *allegato II, punto 4* — valutazione con carattere prioritario e con procedura del comitato di talune voci di questo allegato.

La Commissione ha accettato la posizione comune definita dal Consiglio.
